



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 254

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 254. EDILTRE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico con potenza elettrica di 4.605,12 kWp nel Comune di Cepagatti (PE), C.da Buccieri, fg. 4 partt. 177-181 e relative opere di connessione ricadenti anche in San Giovanni Teatino (CH). Cod. rintracciabilità 343742047.

Proponente: EDILTRE S.r.l.

P.IVA/C.F.: 01662250685

Sede legale: Via Nazionale 40/A, Cepagatti (PE) 65012

Sede impianto e opere connesse: Comuni di Cepagatti (PE) e San Giovanni Teatino (CH)

Tipologia impiantistica: Impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.605,12 kWp alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra con strutture fisse) da ubicarsi nel Comune di Cepagatti, prov. PE, C.da Buccieri snc - foglio 4, particelle nr. 177, 181 e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di San Giovanni Teatino (CH) (cod. rintracciabilità 343742047).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019”;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note del 15/03/2024 e acquisite al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0113897/24, 0113961/24, 0113973/24, 0113981/24, 0113985/24, 0113996/24, 0114018/24, 0114025/24, 0114035/24, 0114048/24, 0114059/24, 0114070/24, 0114079/24, 0114209/24 0114217/24 del 15/03/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con nota del 10/04/2024, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0151645/24 del 11/04/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0140120/24 del 03/04/2024;
- perfezionata con la documentazione trasmessa con note del 08/05/2024 e del 10/05/2024, acquisite al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0190717/24, 0190746/24, 0190727/24 del 09/05/2024 e nr. 0192866/24 del 10/05/2024, e messaggio email del 14/05/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza, e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle riportate nel piano particellare di esproprio;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni dell’area intervento dell’impianto fotovoltaico nel Comune di Cepagatti (PE) al foglio 4 - particelle nr. 177 e 181 in forza di scrittura contratto preliminare

- di compravendita per lo sviluppo e la realizzazione di un impianto fotovoltaico, registrato a Pescara il 18/12/2023 - n. 13910/IT e trascritto a Pescara il 18/12/2023 - nr. 19161/13739;
- di impegnarsi alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
 - l'ubicazione di impianto in una porzione di territorio rientrante nella definizione di "area idonea" ex art. 20 comma 8 lett. c-ter) n. 3) e c-quater) del D.Lgs 199/2021 come riportato nel documento agli atti denominato "El. 44 - Relazione tecnica generale", pagg. 2-3 e nell'elaborato grafico "42-tavola-area-idonea-dlgs-199-2021";
 - nel documento agli atti denominato "El. 44 - Relazione tecnica generale" pagg. 5-6 si evidenzia il contrasto dell'intervento localizzato in zona "D" Attività Produttive di Espansione" per cui l'art. 29 delle N.T.A. del P.R.G. vigente prevede:

"a) Funzione fondamentale consentita: PRODUTTIVA.

Sono ammesse tutte le classi escluso impianti di distribuzione carburanti di ogni tipo. Sono esclusi insediamenti di attività con pericolo di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. del 17.08.1999 n.334, di qualsiasi tipo di attività insalubre ai sensi del vigente Testo Unico delle leggi sanitarie, di qualsiasi tipo di attività che preveda la lavorazione e/o trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e delle LL.RR. vigenti, di qualsiasi tipo di attività che preveda la realizzazione di impianti per la produzione di energia e per qualsiasi tipo di alimentazione (quali a titolo puramente esemplificativo, biomasse ecc.)...

CONSIDERATO che il proponente, oltre a evidenziare quanto sopra riportato, invoca la necessità di espropri per le opere di elettrodotto, ricadenti in parte in terreni privati secondo fonte catastale di cui non si ha disponibilità;

CONSIDERATO altresì che ciascuna delle due circostanze sopra evidenziate è condizione sufficiente per richiedere l'autorizzazione unica tramite il procedimento ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, esperito il quale l'autorizzazione rende le opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

PRESO ATTO che il progetto delle opere di connessione a rete, costituito da un elettrodotto interrato e che ricade per un breve tratto in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, come specificato dal proponente nel documento agli atti denominato "02-allegato-b" pagina 2;

PRESO ATTO che il tratto di elettrodotto per attraversamento fiume Pescara mediante canalina metallica sul ponte "Ferrara", sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ricade nelle aree idonee ai sensi del 20, c.8, lett. c-ter), punto 3 del D.Lgs. 199/2021 "buffer 300 metri da autostrade";

CONSIDERATO che il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poiché la potenza dell'impianto è inferiore alla soglia indicata nel comma 11-bis, art. 47 del D.L. 13/2023, convertito in legge 41/2023, e gli interventi previsti ricadono tra quelli dell'art. 22 del D.Lgs. 199/2021;

PRESO ATTO che essendo stata presentata l'istanza in data 15/3/2024:

- non trova applicazione la previsione dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021 in quanto l'iniziativa è ricompresa nei casi indicati all'art. 5, comma 2 del D.L. 63/2024;
- non trovano applicazione le disposizioni della L.R. 8/2025 ai sensi di quanto previsto all'art. 6 della medesima legge regionale;

RITENUTO necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0205231/24 del 20/05/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- determinazioni e pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il proponente all'atto dell'istanza ha provveduto a sottoscrivere la polizza fideiussoria prevista dalla DGR 789/2016 a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse, trasmessa con nota del 10/04/2024, agli atti con prot. n. 0151645/24 del 11/04/2024;
- in relazione all'autorizzazione paesaggistica, decorso il termine stabilito per l'espressione del parere non vincolante da parte della Soprintendenza A.B.A.P. competente, posto che la proposta di parere del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, di compatibilità con il Piano Regionale Paesistico, non può essere acquisita quale parere per difetto di competenza, si sono verificate le condizioni per l'acquisizione del silenzio assenso così come disciplinato dall'art. 17-bis Legge 241/1990;
- sono stati esperiti gli adempimenti per l'avvio del procedimento espropriativo ex D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, come riportato nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi;
- le osservazioni pervenute, su cui sono state acquisite agli atti le controdeduzioni del proponente, sono state valutate e superate nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0250349/25 del 16/06/2025;

PRESO ATTO dell'accordo tra proponente e Comune di Cepagatti sulle compensazioni ambientali descritte nel verbale di chiusura della conferenza dei servizi, e delle relative entità e modalità di attuazione nel rispetto del DM 10/09/2010;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 190/2024, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", all'art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;



DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

CONSIDERATO che l'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la "costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico con potenza elettrica di 4.605,12 kWp nel Comune di Cepagatti (PE), C.da Buccieri, fg. 4 partt. 177-181 e relative opere di connessione ricadenti anche in San Giovanni Teatino (CH). Cod. rintracciabilità 343742047";

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

EDILTRE S.r.l. avente sede legale in Via Nazionale 40/A, Cepagatti (PE) 65012, Partita IVA / CF 01662250685, di seguito denominata "titolare", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di



IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI TIPO FOTOVOLTAICO CON POTENZA ELETTRICA DI 4.605,12 kWp NEL COMUNE DI CEPAGATTI (PE), C.DA BUCCIERI, FG. 4 PARTT. 177-181 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI ANCHE IN SAN GIOVANNI TEATINO (CH). COD. RINTRACCIABILITÀ 343742047

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, art. 17, c. 2.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 2i Rete Gas S.p.A. – Dipartimento Centro – Area Chieti, prot. U-2024-0071700 del 30-05-2024 nulla osta con prescrizioni (all. 01);
- SNAM Centro di Vasto, nota DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM82656/Prot. n° 88 del 23/05/2024 parere di massima favorevole a condizione che venga eseguito sopralluogo congiunto per il superamento delle interferenze (all. 02);
- Comune di Cepagatti – Servizio 4 – Urbanistica ed Uso del Territorio, prot. 0017337 del 13/06/2024 parere favorevole con prescrizioni e relative compensazioni ambientali concordate con il proponente (all. 03);
- Autostrade per l'Italia S.p.A. prot. ASPI/RM/2024/0011886/EU del 18/06/2024 e ASPI/RM/2024/0012576/EU del 26/06/2024 parere favorevole di massima condizionato (all. 04);
- TIM S.p.A. prot. 65750 del 11/06/2024 parere favorevole condizionato (all. 05);
- Regione Abruzzo – Servizio del Genio Civile di Chieti DPE017, prot. RA 0299909/24 del 19/07/2024 parere favorevole con prescrizioni (all. 06);
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nota prot. ENAC-ACX-14/10/2024-0150789-P, autorizzazione ai sensi degli art. 711 del Codice della Navigazione la realizzazione dell'intervento proposto per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC, con prescrizioni (all. 07);

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni dalla medesima proposte. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Cepagatti
- Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino;
- ARPA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentate del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.



Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio